

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali cui l'amministrazione, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

## **PARTE I<sup>^</sup>**

## **Art. 2**

### **FINALITA'**

Gli interventi di assistenza economica con finalità socio-assistenziale rientrano nelle competenze socio-assistenziali assegnate all'Ente locale dalla Regione Basilicata con DPGR. n.110/95 e sono informati ai seguenti principi:

a-rispetto della persona e della sua dignità;

b- rispetto della famiglia e del suo ruolo;

c-prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale familiare e collettiva;

d-superamento di qualsiasi forma di emarginazione e di disadattamento sociale;

e- rispondenza degli interventi al bisogno e alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma il Comune si attiene alle Direttive Regionali contenute nella D.C.R. n° 443/83, in particolar modo per quel che concerne la determinazione dei MASSIMALI ECONOMICI DI INTERVENTO.

## **Art.3**

### **FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE**

L'ammontare delle risorse da destinare ogni anno agli interventi in oggetto viene determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno di riferimento, sentita la Commissione competente, tenendo conto del contenuto del PIANO ASSEGNAZIONE FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE adottato con delibera di Giunta Regionale, con cui viene ripartito il Fondo in oggetto tra i Comuni della Regione Basilicata e vengono date indicazioni circa la ripartizione delle risorse assegnate ad ogni Comune tra i diversi settori di intervento socio-assistenziale.

## **Art.4**

### **DESTINATARI**

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovano occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

## **Art.5**

### **CONTENUTO**

Gli interventi si distinguono:

-INTERVENTI DIRETTI, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

-INTERVENTI INDIRETTI, di norma preferiti a quelli diretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

## **Art.6**

### **INTERVENTI DIRETTI**

Gli interventi diretti si distinguono in:

-ORDINARI, con carattere continuativo, a tempo determinato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

**-STRAORDINARI**, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

#### **Art.7**

#### **INTERVENTI INDIRETTI**

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero mediante l'erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

#### **Art.8**

#### **REQUISITI**

Per accedere agli interventi di assistenza economica, il richiedente non deve superare i limiti di reddito individuale e familiare di cui all'articolo 4 della D.L.R. n.443/83, aggiornati ogni anno dalla Regione Basilicata con delibera di Giunta.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, si può prescindere dal requisito reddituale.

Per calcolare il reddito di cui al primo comma si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.

Da tale reddito si detraggono:

- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;
- una quota fissa di £.300.000 per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico).

Il reddito così risultato viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

Per componenti del nucleo familiare ai sensi del presente regolamento si intendono il capofamiglia, il coniuge, i figli ed altri conviventi abitualmente presenti nel nucleo.

#### **Art. 9**

#### **MODALITÀ DI ACCESSO**

La richiesta di intervento, opportunamente motivata, deve essere prodotta in carta semplice e corredata, ai sensi dell'art 6 della L. R. 50/80, dalla seguente documentazione:

- certificato di pensione o rendita a qualsiasi titolo percepito;
- busta paga per i lavoratori dipendenti occasionali e non;
- autocertificazione resa ai sensi delle vigenti leggi fiscali per i lavoratori autonomi;
- autocertificazione per i redditi da beni immobili;
- certificato di disoccupazione per i soggetti in età lavorativa non studenti;
- certificato scolastico per coloro che seguono corsi successivi all'obbligo;
- certificazione sanitaria specialistica rilasciata da struttura pubblica o privata per i soggetti affetti da handicap;
- ogni altra documentazione ritenuta idonea a meglio rappresentare la situazione di bisogno;
  - fatturazioni e ricevute nel caso la richiesta si riferisca agli interventi indiretti di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Tutta la documentazione presentata deve essere di data non anteriore di un mese a quella della richiesta.

#### **Art.10**

#### **ISTRUTTORIA**

La richiesta di interventi di assistenza economica viene istruita dal SERVIZIO SOCIALE del Comune, che procede all'esame della documentazione prodotta, nonché ad eventuali accertamenti che possono essere effettuati, anche tramite il corpo dei Vigili Urbani, per meglio determinare lo stato di bisogno dell'interessato.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula la proposta di intervento, che sottopone alla Giunta Comunale.

#### **Art.11**

#### **DETERMINAZIONE**

La determinazione dell'intervento di assistenza economica, nel rispetto delle modalità di cui al presente regolamento e sulla base della proposta formulata dal servizio sociale, è di competenza della Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

La determinazione della Giunta, che deve dare atto dell'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento, deve essere adottata entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria.

#### **Art.12**

##### **COMUNICAZIONI ALL'INTERESSATO**

All'interessato va comunicato entro 10 gg. dalla determinazione della Giunta:

- 1 - l'ammontare del contributo;
- 2 - la durata dell'intervento, se continuativo;
- 3 - il motivato non accoglimento della richiesta.

#### **Art.13**

#### **DURATA**

Gli interventi diretti ordinari di cui all'art.6 del presente Regolamento vengono effettuati mensilmente per un periodo di tempo massimo di 6 mesi, prorogabili a domanda dell'interessato e a seguito di verifica del persistere dello stato di bisogno che a suo tempo ha determinato l'intervento.

#### **Art.14**

#### **INTERVENTI DI EMERGENZA**

Il Comune può erogare interventi economici di emergenza e di pronto intervento assistenziale a favore di quei cittadini che per imprevedibili ed improvvise situazioni di bisogno personale e familiare siano privi dei mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Gli interventi possibili a tale titolo sono:

- a) erogazione tramite l'economista comunale di sussidi economici proporzionati al bisogno immediato e comunque rientranti nei massimali di cui alla D.C.R. n.43/1983;
- b) ospitalità a favore dei minori ed adulti di cui all'art.154 del R.D. 18.06.1931 n.773, nonché per i minori per i quali esiste provvedimento in tal senso dell'autorità giudiziaria.

Tali interventi, su proposta motivata del servizio sociale dell'Ente, sono disposti d'urgenza dal Sindaco che, per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2b) riferisce alla Giunta nella prima seduta utile per l'adozione del formale provvedimento di concessione.

#### **Art.15**

#### **PARENTI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI**

La Giunta e gli operatori comunali devono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà comunque erogata, salva e riservata facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare direttamente o indirettamente i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

## **PARTE II**

### **INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO, AMBIENTALISTICO, RELIGIOSO, ECC.**

#### **Art.16**

#### **FINALITA' E CONTENUTO**

Il Comune promuove lo sviluppo della comunità locale attraverso il proprio sostegno -sotto forma di benefici finanziari e/o vantaggi economici- ai soggetti promotori di iniziative e attività nei seguenti settori: cultura, sport, ambiente, attività ricreativa, volontariato ed attività di carattere sociale, ecc.

Per poter beneficiare degli interventi in oggetto le attività e/o iniziative devono essere informate al principio dello sviluppo SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività ed iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consentono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali, incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

#### **Art.17**

##### **DESTINATARI**

Possono beneficiare degli interventi in oggetto, al sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero, occasionalmente, per lo svolgimento senza fine di lucro di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, religioso, ecc., le persone giuridiche pubbliche e private, le cooperative, le associazioni non riconosciute ed i comitati impegnati nei settori di cui all'art. 16.

I soggetti indicati, ad eccezione dei comitati, per loro natura di carattere generalmente temporaneo, per poter beneficiare degli interventi in oggetto, devono aver svolto attività da almeno un anno ed essere iscritti in albi o federazioni a carattere nazionale e/o regionale.

#### **Art.18**

##### **MODALITA' PER L'ACCESSO**

Le domande per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti devono essere presentate alla sede comunale entro le ore 12,00 del 20 ottobre dell'anno precedente.

In casi del tutto eccezionali e per iniziative di particolare rilievo, potranno essere presi in considerazione domande per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici.

**Tali domande dovranno in ogni caso essere presentati almeno 2 mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Si deroga comunque a tale termine fissandone uno più breve (dieci giorni) quando la manifestazione sociale, sportiva, culturale, religiosa ecc. ha notevoli contenuti e non carattere ricorrente (annuale) compatibilmente con la disponibilità dei fondi di bilancio.(\*)**

Le domande, opportunamente motivate, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a - un calendario delle attività e/o dei programmi da realizzare con la specificazione delle finalità, delle modalità attuative e dei destinatari e con l'indicazione della relativa previsione di spesa;

b-una copia autenticata del certificato dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

c-una copia autenticata del certificato di iscrizione ad albi o federazioni a carattere nazionale o regionale;

d-l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

e-una dichiarazione attestante lo svolgimento effettivo dell'attività indicata da almeno un anno e in assenza di fini di lucro;

f-la specificazione dei benefici richiesti all'Ente.

Le domande di cui al primo e secondo comma sono istruite dall'UFFICIO SEGRETERIA e sottoposte alla Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante della CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

**La determinazione della Giunta, in ordine alle domande di cui al primo comma, deve essere adottata entro DUE MESI dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande di cui al secondo comma la determinazione deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.**

**In caso di deroga dei termini le determinazioni devono essere adottate entro il giorno antecedente la manifestazione oggetto di contributi.(\*)**

#### **Art.19**

##### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Nell'esame delle domande si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc. cui le domande stesse si riferiscono:

- rilievo e continuità dell'iniziativa;
- corrispondenza tra i contenuti dell'iniziativa e le finalità indicate all'art.16 del presente regolamento;

**(\*) comma modificato con delibera C.C. n. 35 del 23.07.1999.**

- sintonia con le finalità programmatiche dell'amministrazione, in materia di politica culturale;
- consistenza e complessità del progetto sia dal punto di vista organizzativo che delle risorse finanziarie impiegate;
- periodo di realizzazione e in particolare, non coincidenza con iniziative programmate dall'Ente.

Ulteriore elemento di valutazione è costituito dall'impegno profuso dal soggetto richiedente nel suo settore di attività con risorse finanziarie diverse dai contributi comunali.

**Art.20**  
**RENDICONTO**

I soggetti di cui all'art.17 del presente regolamento che abbiamo beneficiato degli interventi dell'Ente, sono tenuti a presentare un dettaglio rendiconto, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, delle spese sostenute:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per le attività istituzionali e/o per manifestazioni ricorrenti;
- entro 40 gg. dalla data di realizzazione per eventi, manifestazioni e progetti specifici.

La mancata presentazione del rendiconto di cui al primo comma entro i termini previsti costituisce motivo di esclusione da eventuali ulteriori interventi da parte dell'Ente.

Unitamente al rendiconto di cui al primo comma dovrà essere presentata anche copia del materiale pubblicitario in cui dovrà essere evidenziato che l'iniziativa fruisce del sostegno del Comune.

**PARTE III**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART.21**  
**INFORMAZIONE**

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso, sugli interventi erogati mediante avvisi al pubblico.

In particolare per quanto concerne gli interventi di cui alla 2<sup>a</sup> parte del presente regolamento, l'avviso al pubblico dovrà essere divulgato entro il 20 settembre di ogni anno.

**Art.22**  
**CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

La Conferenza dei capigruppo si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali e può presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

**Art.23**  
**ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad informare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti gli stati e le qualità che l'amministrazione comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

**Art. 24**  
**SERVIZIO SOCIALE**

In fase di prima applicazione e fino a quando l'ente non si sarà dotato di un proprio servizio sociale,l'istruttoria delle domande di interventi di cui alla prima parte del presente regolamento sarà curata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico con il supporto del Servizio Sociale dell'A.S.L. n.5.

**Art.25**  
**ALBO DEI BENEFICIARI**

A chiusura di ogni esercizio finanziario verrà affisso all'Albo l'elenco dei beneficiari delle contribuzioni di cui alla parte I<sup>a</sup> e alla parte II<sup>a</sup> del presente Regolamento

# COMUNE DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -

## **REGOLAMENTO**

**ex art.12 Legge 7.8.1990. n.241**

per la

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI  
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED  
AUSILI FINANZIARI.